



COMUNE DI OPI

PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DEL LEGNATICO DI USO CIVICO. DELIBERE C.C. N°15 DEL E7/3/199E E N.77 DEL E/10/199E

ART.1) - Tutti i cittadini che qui hanno la loro abituale residenza intesa come dimora abituale e siano regolarmente iscritti nel registro di popolazione del Comune di Opi, hanno diritto all'esercizio dell'uso civico di legnatiko sul demanio comunale per provvedersi di legna da ardere.

ART.2) - Coloro che stabiliscono la dimora temporanea in Opi potranno provvedersi di legna da ardere limitatamente alla quantità necessaria per il periodo di effettiva dimora, rivolgendo apposita domanda all'Amministrazione la quale provvederà all'assegnazione relativa, secondo la possibilità e le disponibilità del Comune.

ART.3) - Agli aventi diritto sarà annualmente concesso un quantitativo di legna da ardere, occorrente ai bisogni famigliari, *da* prelevarsi secondo quanto verrà di volta in volta, stabilito dal Consiglio Comunale, sentita la competente Autorità Forestale.

ART.4) - Il prezzo della legna da ardere verrà annualmente stabilito dalla Giunta Municipale. Tale prezzo, che dovrà dagli utenti essere corrisposto al Comune, è determinato dall'ammontare delle spese di taglio, allestimento, trasporto, ed ogni altra spesa relativa sostenuta dal Comune.

ART.5) - Entro il mese di Luglio di ogni anno, la Giunta Municipale completerà il ruolo del legnatiko, nel quale saranno riportate la seguenti indicazioni:

- A) Generalità degli utenti;
- B) Quantità del legname ad ognuno assegnato;
- C) Prezzo per q.le determinato come all' art 4.

ART.6) - E' assolutamente vietata la raccolta della legna verde di qualsiasi provenienza ed è altresì vietata la raccolta di legna proveniente da piante Sparse, divelte da avversità atmosferiche superiori a cm 20 di diametro senza l'autorizzazione del sindaco e degli altri organi di controllo e precisamente, l' amministrazione forestale e L' Ente autonomo PNA.

ART.7) — Il trasporto della legna proveniente dal Demanio Comunale dovrà farsi esclusivamente durante le ore del giorno. I contravventori verranno puniti in base alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART.8) Fuori dal territorio del Comune.

La contravvenzione al presente articolo è punita con le seguenti modalità

- A) — confisca, immediata del materiale;
- B) - pagamento del materiale confiscato al *prezzo* corrente sulla piazza dimarcato a titolo di risarcimento danni;
- C) - sospensione dei diritto di uso civico per la durata di un anno;
- D) - pagamento di ammenda da L.100.000 fino a L»500.000 a carico del contravventore
- E) - in caso di recidiva, su deliberazione della Giunta Municipale il contravventore, oltre al pagamento, della ammenda ed alle pene di cui sopra, sarà

denunciato all'Autorità Giudiziaria.

ART.9) — Gli utenti devono depositare il materiale legnoso assegnato secondo le modalità di cui al vigente regolamento *per* l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tutto il materiale legnoso depositato in contrasto con quanto prescritto dai suddetto Regolamento sarà confiscato.

ART.10) E' assolutamente vietato abbattere sul demanio comunale piante morte all' in piedi superiori a cm 20 di diametro; è altresì vietato raccogliere materiale legnoso divelto concentrato di piccole dimensioni superiori a q.li 8,00 senza la prescritta autorizzazione del Sindaco e degli altri organi di controllo. Il materiale legnoso proveniente da piante sparse e/o a gruppi, divelte o rotte, di cui è stato autorizzato il recupero a norma del presente regolamento, va computato in conto uso civico e detratto dalla quota spettante stabilita. autorizzato i so oroveniente da pi ante

ART.11) — Il presente regolamento entra in vigore novi appena approvato dall'Organo di Controllo»